



COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Verbale n. 18 del 11/11/2022

Oggetto: Integrazione Piano fabbisogni di personale triennio 2022/2023/2024.

La sottoscritta Stefana Pilloni, nominata Revisore Unico dei Conti del Comune di Santadi;

Visti:

- l'art.19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n.448 che prevede che l'organo di Revisione degli Enti Locali deve accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati nel rispetto del principio di riduzione della spesa, di cui all'art.39 della Legge n.449/1997, e successive modificazioni;
- l'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006, che recita *“per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno”*;
- l'art. 1, comma 762, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: *“Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”*;
- l'art. 9, comma 28, del Decreto Legge n.78 del 31/05/2018, convertito con modifiche dalla Legge n.122 del 30/7/2010, in base al quale gli enti locali possono avvalersi di personale con contratti di lavoro flessibile nei limiti di quella sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 (delibera Corte Conti, Sezione delle Autonomie, n.2/2015);
- l'art. 23 del D.Lgs n.81 del 15/6/2015, comma 1, recita: *“Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superior al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1°*

gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superior qualora esso sia uguale o superior a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel Corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato”.

- La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 2 febbraio 2022 n.6, con la quale si approva la programmazione del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022/2024;

Richiamato il parere favorevole dello scrivente Organo di Revisione, verbale n.2 del 23 febbraio 2022; ;

Vista e verificata la proposta di deliberazione di Giunta comunale n.77 del 27/10/2022, inerente all'Integrazioni al programma Triennale del fabbisogno del personale 2022/2024;

Preso atto che con la presente proposta è intendimento dell'amministrazione valorizzare le risorse umane e professionali all'interno dell'ente destinando la copertura di un posto di vigilanza cat.C prevedendo un concorso da espletarsi attraverso la progressione verticale rivolta al Comune di Santadi;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

R a m m e n t a

che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006 e il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009.

V e r i f i c a t o e A c c e r t a t o

che la modifica del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 consente di rispettare:

- *il limite relativo alle capacità assunzionali di cui al D.P.C.M del 17 marzo 2020;*
- *il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, di euro 1.125.068,30;*
- *il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000, nell'anno 2009 pari a €132.905,00;*
- *per effetto dell'adozione della modifica del piano dei fabbisogni di personale triennio 2022/2024, non altera il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio.*

E s p r i m e

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Municipale n.77 del 27 ottobre 2022 inerente "Approvazione integrazione al Piano dei fabbisogni del personale 2022-2023-2024, del Comune di Santadi.

IL REVISORE UNICO

(D.ssa Stefana Pilloni)